

Collegio sindacale: obblighi, compiti, responsabilità



ANTONIO SANGES

24 GIUGNO 2021

Collegio sindacale: obblighi, compiti, responsabilità

2

1. La responsabilità civile e penale del Collegio sindacale
2. Il Principio di indipendenza e valutazione del rischio
3. Funzionamento del Collegio sindacale
4. Doveri del Collegio sindacale e attività di vigilanza
5. Poteri di controllo del Collegio sindacale
6. Poteri e doveri del Collegio sindacale
7. Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie
8. Attività Collegio sindacale Crisi d'impresa

Responsabilità dei sindaci: "Nesso di causalità e danno"

3

- Probabilità rilevamento gravi irregolarità societarie in tema di strutture contabili e documenti contabili
- 15% in caso di controlli interni
- 4% in caso di controlli esterni

Fonte: Associazione Certified Fraud Examiners del 11 giugno 2021

COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE COME "DEFINITI DALLA CASSAZIONE"

- Ø L'attività del collegio sindacale, deve essere ancora più diligente, in una situazione di sospetto di irregolarità gestionali ove ricorrono segnali di pericolo, circa situazione critiche, dal punto di vista economico e finanziario.
- Ø Vigilanza: Statuto – Rispetto dei principi corretta amministrazione – adeguatezza e funzionamento assetto organizzativo
- Ø Funzionamento del sistema di controllo aziendale
- Ø Funzionamento sistema contabile amministrativo
- Ø Vigilanza in ordine al Bilancio d'esercizio e Relazione sulla gestione
- Ø Vigilanza sugli Indici/Alert Crisi d'Impresa.

**CORTE DI CASSAZIONE SENT.
N. 126 DEL 07 GENNAIO 2019**

1) La responsabilità civile e penale del Collegio sindacale

5

- Art. 2407, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395 e 2621 del c.c.

Art. 2407 Responsabilità Collegio Sindacale

6

La norma di riferimento è l'art.2407c.c. che prevede, una responsabilità civile solidale dei membri del collegio sindacale, che è anche illimitata, nel senso che ciascun membro dell'organo di controllo risponde per l'intero danno addebitabile agli organi gestori e di controllo.

Art. 2407 Responsabilità Collegio Sindacale

7

art. 2407 Responsabilità

1° comma

I sindaci

devono
adempiere

i loro
doveri

{ con la *professionalità*
e la *diligenza*

richieste

⇒ dalla
natura
dell'incaric
o

sono
responsabili

⇒

della verità delle loro *attestazioni*

e devono
conservare

⇒

il segreto

{ sui *fatti*
e sui *documenti*

⇒

di cui hanno
conoscenza per
ragione del loro ufficio

2° comma

I sindaci sono

responsabili solidalmente con gli **amministratori**

per i fatti o le omissioni

↳

di questi

↳

{ **quando** il
danno **non** si
sarebbe
prodotto

}

se **essi** avessero vigilato in
conformità degli **obblighi**
della loro carica

Le Responsabilità civilistiche

8

➤ Le responsabilità *civilistiche*

- ✓ la **responsabilità** { degli amministratori e dei sindaci
- ✓ lo **scioglimento** del rapporto contrattuale:



ha **natura** contrattuale
nasce con l'accettazione dell'incarico

prima della scadenza



e per inadempimento (*grave*)

fa sorgere il *diritto* al risarcimento dei danni derivanti

e privo di *giusta causa* (es. la tenuta dell'inadempimento)



fa sorgere il *diritto* dell'Amministratore ad essere risarcito

Le Responsabilità civilistiche

9

➤ Le responsabilità *civilistiche*


✓ L'amministratore e sindaco



Presupposto della responsabilità per amministratori e sindaci

10

Presupposto della responsabilità per Amministratori e Sindaci



La *diligenza* è quella richiesta

- "dalla *natura* dell'incarico (*art. 2392, comma 1, primo periodo,*
- e dalle loro *specifiche* competenze" ^{S.C.} (*art. 1176, comma 2, c.c.*)

La *qualità* della diligenza è **valutata**

non secondo quella richiesta dal *buon padre di famiglia*

MA

secondo quella dovuta nell'esercizio di un'attività professionale con riferimento "*alla natura dell'attività esercitata*"

Art. 2407 Responsabilità – 3° comma

11

art. 2407 Responsabilità

3° comma

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli

- 2393: Azione sociale di responsabilità
- 2393 bis: Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci
- 2394: Responsabilità verso i creditori sociali
- 2394 bis: Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
- 2395: Azione individuale del socio e del terzo.

responsabilità contrattuale per inadempimento

mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

responsabilità extra-contrattuale

APPROFONDIMENTO:

12

∅ Le responsabilità penali



Del Collegio
Sindacale

I reati propri dei sindaci sono disciplinati nel codice civile agli artt. 2621 e seguenti

13

- False comunicazioni sociali
- Impedito controllo
- Indebita restituzione di conferimenti
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Illecite operazioni sulle quote sociali o della società controllante
- Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Omessa esecuzione di denunce
- Comunicazioni o depositi
- Omessa convocazione d'assemblea
- Formazione fittizia del capitale
- Infedeltà patrimoniale
- Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità
- Aggiotaggio
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza

Crisi d'impresa e continuità aziendale

Sistema di rilevazione della "performance aziendale"

14

- Implementare "azioni strategiche" si determinano i presupposti di "continuità aziendale" e la sua evoluzione;
- Soddisfare i concetti di "assetto organizzativo amministrativo e contabile art. 2086 c.c."

N.B.: Tribunale di Milano – Sezione Imprese sent. Del 19 ottobre 2019 Ordinanza Corte di Cassazione sent. 20389 del 28 settembre 2020

Collegio sindacale: azione di responsabilità per "mala gestio"

15

L'inadempimento al divieto di vigilanza, oltre a giustificare il divieto al corrispettivo, espone i membri del collegio sindacale ad azione di responsabilità per "mala gestio".

Corte di Cassazione sent. N. 1601/2021

Collegio sindacale: azione di responsabilità concorsuale per "bancarotta"

16

Reato di "bancarotta patrimoniale" e "documentale", per i membri del Collegio sindacale che non hanno evidenziato, gravi irregolarità sia formali che sostanziali poste in essere dagli amministratori.

Corte di Cassazione sent. N. 20867/2021

Collegio sindacale: responsabile per imposte non pagate dalla società

17

I componenti del Collegio sindacale, che non hanno vigilato e sono rimasti inermi in caso di "mancato pagamento di imposte da parte degli amministratori" sono citati in giudizio dalla curatela di società fallita, con azione di responsabilità prevista dall'art. 146 L.F. attivata dalla curatela fallimentare.

Tribunale imprese di Milano 08 ottobre 2020

Collegio sindacale: estensione della responsabilità

18

Si attiva "estensione della responsabilità ai sindaci di società di capitali per mala gestione degli amministratori" ogni volta che risulta mancante un provvedimento, connesso alla carica, che avrebbe ragionevolmente potuto evitare l'attività illecita degli amministratori.

Corte di Cassazione sent. N. 18770 del 12 luglio 2019

Collegio sindacale: azione di responsabilità relativa al dissesto societario

19

Ricorre "nesso causale" tra la condotta inerente antidoverosa dei sindaci di società ed illecito perpetrato dagli amministratori ai fini della responsabilità dei primi, se con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione lo avrebbe ragionevolmente evitato, tenuto conto di tutta la possibile gamma di iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri doveri della carica.

Corte di Cassazione sent. N. 18770 del 12 luglio 2019

Collegio sindacale: concorso in falso in bilancio

20

Pur se nel corso degli anni, i sindaci in alcuni verbali hanno segnalato anomalie e criticità societarie, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, i sindaci che hanno espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio "rispondono penalmente" con gli amministratori del reato di falso in bilancio.

Corte di Cassazione sent. N. 11308 2020

2) Il principio di indipendenza e la valutazione del rischio

21

Ø ART. 2382 – 2399 C.C.

Ø CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC

2) Il principio di indipendenza e la valutazione del rischio

22

I sindaci devono svolgere l'incarico con "obiettività e integrità" e nell'assenza di "interessi, diretti o indiretti", che ne compromettano l'indipendenza.

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, previste dalla legge, sono dirette a garantire l'indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al Collegio sindacale.

2) Il principio di indipendenza e la valutazione del rischio

23

il requisito dell'indipendenza deve soddisfare simultaneamente i due seguenti aspetti:

- ∅ il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli elementi rilevanti per l'esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;*
- ∅ la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.*

N.B: *L'indipendenza è un requisito posto a presidio dell'obiettività del sindaco che peraltro non deve essere soddisfatto in maniera assoluta.*

2) Il principio di indipendenza e la valutazione del rischio

24

La compromissione dell'indipendenza del sindaco e "valutazione del rischio" potrebbe derivare da:

- ∅ rischi derivanti dall'interesse personale: si verifica nelle situazioni in cui il sindaco ha un interesse economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza e i risultati della stessa;*
- ∅ rischi derivanti dall'auto-riesame: si verifica quando il sindaco si trova nelle situazioni in cui lo stesso svolge attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto dello studio o della società tra professionisti alla quale il professionista appartiene;*

2) Il principio di indipendenza e la valutazione del rischio

25

- ∅ *rischi derivanti dall'eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità: si verifica quando il sindaco è eccessivamente influenzabile dall'interesse della società soggetta alla sua vigilanza o di altra società del gruppo;*
- ∅ *rischi derivanti dalla intimidazione: si verifica quando si rilevano possibili condizionamenti derivanti dalla particolare influenza esercitata nei suoi confronti dalla società o da altra società del gruppo.*

2) Il principio di indipendenza e la valutazione del rischio

26

- Ø *Nell'effettuazione della valutazione dei rischi, il sindaco tiene conto:*
- Ø *dei rapporti e delle relazioni da lui intrattenuti con la società o con altra società del gruppo e con i responsabili di rilievo di dette società;*
- Ø *dei rapporti e delle relazioni intrattenuti con la società o con altra società del gruppo dagli altri soggetti appartenenti allo studio associato o alla società fra professionisti cui partecipa.*
- Ø *N.B.: Nel caso in cui il rischio per l'indipendenza sia eccessivamente significativo, e non siano disponibili misure di salvaguardia, ovvero non siano applicabili o sufficienti a riportare il rischio a un livello accettabile, il sindaco non accetta l'incarico ovvero vi rinuncia.*

3) Funzionamento del Collegio sindacale art. 2404 c.c.

3) Funzionamento del Collegio sindacale art. 2404 c.c.

28

- ∅ *Il Collegio sindacale ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle proprie attività. Si riunisce con cadenza periodica almeno ogni 90 giorni e tutte le volte che lo ritiene necessario ovvero opportuno.*
 - ∅ *I sindaci operano, di norma, collegialmente.*
 - ∅ *I sindaci, una volta cessati dall'incarico, prestano la massima collaborazione ai nuovi sindaci in carica,*
 - ∅ *fornendo loro le informazioni e la documentazione eventualmente richieste.*
- N.B.:** *Se l'atto costitutivo o lo statuto lo consentono, indicandone le modalità, ai sindaci è consentito organizzare riunioni periodiche anche con mezzi di telecomunicazione.*

3) Funzionamento del Collegio sindacale art. 2404 c.c.

29

- ∅ *Il Collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell'organizzazione del proprio funzionamento.*
- ∅ *Il presidente ha, di norma, funzione di impulso dell'organizzazione del collegio e coordina i lavori delle riunioni collegiali, pur non avendo compiti diversi e attribuzioni prevalenti rispetto agli altri componenti.*
- ∅ *È opportuno che all'inizio dell'incarico il collegio concordi le modalità del suo concreto funzionamento per quanto riguarda i rapporti con la società, segnatamente con il presidente e l'organo delegato e quelli tra i suoi componenti.*

3) Funzionamento del Collegio sindacale art. 2404 c.c.

30

- ∅ *Le regole fissate dal legislatore circa il funzionamento del Collegio sindacale permettono a quest'ultimo una "grande autonomia" nell'organizzazione della propria attività.*
- ∅ *Si consideri, inoltre, che la funzione di vigilanza è attribuita al Collegio sindacale e non ai singoli membri che lo compongono.*

I sindaci, quindi, nello svolgere la propria attività, si attengono a questo principio, anche quando si trovino a dover esercitare i poteri individuali che sono loro riconosciuti.

3) Funzionamento del Collegio sindacale art. 2404 c.c.

31

- ∅ *Nelle s.r.l., in caso di nomina di un "sindaco unico", stante l'assenza della forma collegiale dell'organo, non possono trovare applicazione le disposizioni in tema di s.p.a. che si riferiscono all'obbligo di riunioni periodiche, nonché quelle procedurali relative ai quorum costitutivi e deliberativi (art. 2404 c.c.).*
- ∅ *Tuttavia, si ritiene opportuno che il "sindaco unico" provveda a redigere periodicamente (almeno ogni novanta giorni, ovvero se le circostanze lo richiedano, anche con scadenze più ravvicinate) appositi verbali nei quali egli dia evidenza dell'attività svolta e dei controlli effettuati, nonché a trascrivere i predetti verbali in un libro dei verbali e delle "determine" dell'organo di controllo.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

32

- Ø ***Modalità attività di vigilanza***
- Ø ***Vigilanza osservanza statuto***
- Ø ***Vigilanza corretta amministrazione***
- Ø ***Vigilanza parti correlate***
- Ø ***Vigilanza assetto organizzativo***

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

33

- Ø ***Vigilanza sistema di controllo interno***
- Ø ***Vigilanza sistema amministrativo contabile***
- Ø ***Vigilanza sul bilancio e relazione gestione***
- Ø ***Segreto e riservatezza***

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

- ∅ *L'attività di "vigilanza" del Collegio sindacale è effettuata sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico che determina un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Detta attività di "vigilanza" è effettuata tenendo in considerazione le dimensioni, la complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società.*
- ∅ *Nella propria attività di "vigilanza" il collegio applica una modalità di selezione dei controlli basata sull'identificazione e valutazione dei rischi con modalità adeguate alle dimensioni e alle altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche dell'impresa assoggettata a controllo.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

35

Ø *Nel definire le modalità di vigilanza, il Collegio sindacale "pianifica le attività" da porre in essere sulla base della rilevanza dei rischi indicati nei flussi informativi acquisiti dall'organo amministrativo, dalla direzione aziendale, dagli altri organi societari nonché a seguito dello scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, nonché degli esiti delle operazioni di ispezione e controllo, attribuendo agli stessi una diversa intensità e periodicità di controllo.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

36

Ø *Nella pianificazione delle attività di vigilanza il Collegio sindacale "esprime un giudizio professionale", tenendo in considerazione le valutazioni che un professionista indipendente, ragionevole e informato, trarrebbe circa la rilevanza dei rischi aziendali come indicati nei flussi informativi acquisiti.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

37

- Ø *Laddove l'attività di vigilanza, dovesse evidenziare significativi rischi di possibili violazioni di legge o di statuto, di inesatta applicazione dei principi di corretta amministrazione, di inadeguatezza dell'assetto organizzativo o del sistema amministrativo-contabile, il Collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico.*
- Ø *Nel caso in cui le azioni correttive non vengano poste in essere, ovvero siano ritenute dal collegio non sufficienti, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

38

- Ø *L'attività di vigilanza si esercita attraverso "l'analisi delle informazioni" acquisite tramite:*
 - Ø *la partecipazione alle riunioni degli organi sociali;*
 - Ø *lo scambio di informazioni con gli amministratori della società, nonché con gli organi di controllo delle*
 - Ø *società controllate;*
 - Ø *l'acquisizione periodica di informazioni dagli amministratori delegati;*
 - Ø *l'acquisizione e la richiesta di informazioni ai soggetti preposti al controllo interno;*
 - Ø *l'acquisizione di informazioni dall'ODV, quando istituito;*
 - Ø *lo scambio di informazioni con l'incaricato della revisione legale, relativamente alle funzioni di*
 - Ø *competenza dello stesso;*
 - Ø *l'espletamento di operazioni di ispezione e controllo;*
 - Ø *l'analisi dei flussi informativi acquisiti dalle strutture aziendali.*
- N.B: Sulla base dei flussi informativi acquisiti, il Collegio sindacale pianifica la propria attività di vigilanza tenuto conto dei rischi rilevanti.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

- Ø *L'attività di vigilanza è finalizzata a "valutare l'adeguatezza del sistema di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi aziendali in essere, nonché a verificare l'adeguata applicazione delle azioni correttive ritenute idonee per ridurre i rischi aziendali al livello ritenuto accettabile.*
- Ø *L'organo di controllo, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi di appositi test anche eventualmente a campione.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

40

- Ø *Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della "legge e dello statuto".*
- Ø *La funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto consiste nella verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni statutarie.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

41

- ∅ *All'inizio dell'incarico, e poi periodicamente, il collegio verifica che la struttura organizzativa e le procedure interne siano idonee a garantire che la società operi in conformità alle norme di legge e alle disposizioni di statuto e che consenta la tempestiva rilevazione della crisi dell'impresa e la perdita della continuità aziendale.*
- ∅ *L'attività di vigilanza nel suo concreto svolgimento deve quindi intendersi circoscritta alle norme che concretamente, con riferimento alla struttura e alle attività della società, possano essere ritenute critiche in ragione della rilevanza del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare per la società.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

42

∅ *Il Collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.*

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica.

∅ *Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione al fine di regolamentare le operazioni in cui possono acquisire rilievo gli interessi concorrenti o confliggenti degli amministratori, ovvero le operazioni con parti correlate.*

N.B.: *Nell'ambito dell'attività di vigilanza circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Collegio sindacale controlla la formalizzazione di eventuali deleghe conferite all'interno del consiglio di amministrazione e le modalità con cui vengono deliberati i finanziamenti.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

La vigilanza sul "procedimento decisionale" adottato dagli amministratori si esercita verificando che:

- ∅ le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, che siano congruenti e compatibili con le risorse e il patrimonio di cui la società dispone;*
- ∅ gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle decisioni assunte.*

N.B.: *A tal fine, è auspicabile che l'organo amministrativo ovvero l'assemblea dei soci si esprima su un'esplicita proposta di delibera supportata da idonea documentazione e da eventuali pareri ritenuti necessari.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

44

I sindaci, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accertano, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni:

- ∅ estranee all'oggetto sociale;*
- ∅ manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale;*
- ∅ volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci.*

N.B.: *È altresì auspicabile che il Collegio sindacale richieda all'organo amministrativo idonee informazioni nelle situazioni in cui si evidenzino fondati segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione per la regolamentazione delle operazioni con "parti correlate", nonché sulla conformità delle stesse alle norme di legge e regolamentari.

Le procedure adottate dal consiglio di amministrazione sono adeguate se garantiscono una corretta e trasparente regolamentazione delle operazioni con parti correlate.

Nell'ambito del compimento di operazioni con "parti correlate", il collegio sindacale vigila sull'osservanza delle regole procedurali adottate dal consiglio di amministrazione, anche con riguardo alla trasparenza e alla correttezza delle operazioni.

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

46

Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società.

Per assetto organizzativo si intende:

∅ *il sistema di funzioni e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità,*

∅ *il complesso procedurale di controllo.*

N.B.: *Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva*

degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

In via generale, un "assetto organizzativo può definirsi adeguato" quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale:

- ∅ organizzazione gerarchica;*
- ∅ redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità;*
- ∅ esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

48

- ∅ *sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;*
- ∅ *esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;*
- ∅ *presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione.*

N.B.: L'obiettivo è quello di accertare l'esistenza di adeguate procedure interne, nonché di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei flussi informativi generati.

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

- ∅ *Il Collegio sindacale vigila sull'adeguatezza del sistema di "controllo interno" tenendo conto delle dimensioni e della complessità della società.*
- ∅ *Il sistema di "controllo interno" può essere definito come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

50

- Ø obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all'oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders;
- Ø - obiettivi operativi, volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività operative aziendali;
- Ø - obiettivi di reporting, volti a garantire l'attendibilità e l'affidabilità dei dati;
- Ø - obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendali, alle leggi e ai regolamenti in vigore.

N.B.: Un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale e ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione.

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

51

- ∅ ***Il Collegio sindacale vigila sull' "adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile" e sul suo concreto funzionamento.***
- ∅ ***Il sistema "amministrativo-contabile" può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.***

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

52

Ø ***Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:***

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;

- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;

- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio.

Indicatori finanziari

53

- Ø *Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;*
- Ø *prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;*
- Ø *indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori;*
- Ø *bilanci storici o prospettici che mostrano cash flow negativi;*
- Ø *principali indici economico-finanziari negativi;*
- Ø *consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;*
- Ø *manca o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;*
- Ø *incapacità di saldare i debiti alla scadenza;*
- Ø *incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;*
- Ø *cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";*
- Ø *incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.*

Indicatori gestionali

54

- Ø *Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;*
- Ø *perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;*
- Ø *perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;*
- Ø *difficoltà nell'organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori;*
- Ø *comparsa di concorrenti di grande successo.*

Altri indicatori

55

- Ø *Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;*
- Ø *contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;*
- Ø *modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa;*
- Ø *eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa o è stata stipulata con massimali insufficienti.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

56

- ∅ *Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza da parte degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla "redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio".*
- ∅ *Il Collegio sindacale nella sua attività di vigilanza sul bilancio d'esercizio, vigila sull'osservanza, da parte degli amministratori, delle disposizioni del codice civile relative al procedimento di formazione, controllo, approvazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

57

- ∅ *Il Collegio sindacale effettua un "controllo sintetico" complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto.*
- ∅ *La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all'incaricato della revisione legale.*
- ∅ *In particolare, il collegio "verifica":*
N.B.: *la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali, dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di ispezione e controllo.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

58

- ∅ *Il collegio verifica altresì:*
 - ∅ *che l'iscrizione in bilancio dei costi d'impianto e di ampliamento e, sviluppo siano conformi alle prescrizioni dell'art. 2426, co. 1, n. 5, c.c.;*
 - ∅ *che l'iscrizione in bilancio dell'avviamento sia conforme alle prescrizioni dell'art. 2426, co. 1, n. 6, c.c.;*
 - ∅ *la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga dell'art. 2423, co. 5, c.c., cui abbiano fatto ricorso gli amministratori.*
- N.B.:** *Qualora il Collegio sindacale sia in possesso, in virtù della propria attività di vigilanza, di notizie su determinati fatti o situazioni che incidono sulla rappresentazione in bilancio di operazioni sociali può richiedere ulteriori chiarimenti e informazioni all'organo amministrativo ovvero all'incaricato della revisione legale.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

59

- ∅ *Il Collegio sindacale svolge, compiti che presentano significativi "profili contabili", acquisite, ove necessario, le opportune informazioni in possesso dell'incaricato della revisione legale:*
- ∅ *formula, con apposita relazione, "osservazioni" sulla situazione patrimoniale della società nel caso in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai sensi dell'art. 2446, co. 1, c.c.;*
- ∅ *formula il parere sulla "congruità" del prezzo di emissione delle azioni in presenza di esclusione o di limitazione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2441, co. 6, c.c.;*
- ∅ *redige una relazione di "accompagnamento" al rendiconto finale del patrimonio destinato a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-novies c.c.*
- ∅ *Il Collegio sindacale riassume le conclusioni dell'attività di vigilanza posta in essere in un apposito paragrafo della relazione da proporre all'assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.*

4) Doveri del Collegio Sindacale e attività di vigilanza artt. 2086, 2391 -2391 – bis, 2403, 2406, 2475, 2497 , 2381, e D. Lgs. N. 231/2007

60

- ∅ *Il Collegio sindacale ha l'obbligo di "mantenere il segreto su tutte le informazioni acquisite" nel corso del mandato professionale. Il segreto deve essere preservato sui fatti e documenti di cui i sindaci hanno avuto conoscenza in ragione del loro ufficio, anche a seguito della cessazione dalla carica.*
- ∅ *Il collegio, nell'adempimento dei propri poteri e doveri, ha il diritto di ottenere informazioni su ogni questione attinente la gestione e l'amministrazione della società.*
- ∅ *In caso di rifiuto di fornire informazioni da parte degli amministratori e/o di ostacoli alle richieste informative dei sindaci, qualora sussistano i presupposti dalla legge, il Collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci.*

N.B.: *L'obbligo di segretezza viene meno in caso di azioni di responsabilità e in caso di denuncia di violazioni davanti all'Autorità Giudiziaria.*

5) Poteri controllo Collegio sindacale artt. 2086, 2403, 2403 – bis, 2405, 2409 ,2381 del c.c.

61

- Atti di ispezione e controllo;
- Acquisizioni informazioni organo amministrativo;
- Scambio informazioni soggetto incaricato revisione contabile;
- Rapporto con funzione controllo interno;
- Rapporto organi di vigilanza

5) Poteri controllo Collegio sindacale
artt. 2086, 2403, 2403 – bis, 2405, 2409
,2381 del c.c.

62

∅ *I sindaci, esercitando i poteri loro attribuiti dalla legge, procedono, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo avvalendosi, se del caso, di propri dipendenti e di ausiliari.*

N.B.: *I sindaci possono, in qualsiasi momento, senza che alcun limite o restrizione possa esser loro eccepita, procedere ad atti di ispezione e di controllo.*

N.B.: *Tali poteri sono esercitati, in via collegiale.*

5) Poteri controllo Collegio sindacale
artt. 2086, 2403, 2403 – bis, 2405, 2409
,2381 del c.c.

63

- ∅ *Il Collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie circa l'andamento delle operazioni sociali o su "determinati affari."*
- ∅ *Il Collegio sindacale ottiene periodica informazione dagli organi delegati sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla società e da sue controllate.*

5) Poteri controllo Collegio sindacale
artt. 2086, 2403, 2403 – bis, 2405, 2409
,2381 del c.c.

64

- ∅ *Il Collegio sindacale è informato dagli amministratori di potenziali conflitti di interessi.*
- ∅ *Ai fini dell'adempimento della funzione di vigilanza, il Collegio sindacale, è destinatario di obblighi informativi da parte degli amministratori specificatamente individuati dalla legge o dallo statuto.*

5) Poteri controllo Collegio sindacale artt. 2086, 2403, 2403 – bis, 2405, 2409 ,2381 del c.c.

65

- ∅ *I dati e le informazioni fornite dagli amministratori, sia a seguito degli obblighi di informazione cui sono tenuti, sia a seguito di richiesta di notizie da parte del Collegio sindacale, devono - tra l'altro - riguardare:*
- ∅ *l'assetto organizzativo, amministrativo-contabile della società;*
- ∅ *l'attività svolta e le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate;*
- ∅ *le operazioni infragruppo e con parti correlate;*
- ∅ *le operazioni in cui un amministratore abbia un interesse per conto proprio o di terzi o che siano effettuate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.*

5) Poteri controllo Collegio sindacale artt. 2086, 2403, 2403 – bis, 2405, 2409 ,2381 del c.c.

66

Ø *Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il Collegio sindacale scambia tempestivamente informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale.*

N.B.: *Il Collegio sindacale scambia periodicamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, se nominato, per l'espletamento dei rispettivi compiti.*

N.B.: *Le informazioni che il Collegio sindacale scambia con l'incaricato della revisione legale devono intendersi limitate a quelle che si rendono necessarie per svolgere la propria funzione.*

5) Poteri controllo Collegio sindacale artt. 2086, 2403, 2403 – bis, 2405, 2409 ,2381 del c.c.

67

Il Collegio sindacale "può chiedere" all'incaricato della revisione legale:

- ∅ le eventuali comunicazioni destinate alla direzione (c.d. lettere di suggerimenti);***
- ∅ le informazioni relative alla frequenza pianificata delle verifiche ex art. 14, co. 1, lett. b) d.lgs. n. 39/2010 e secondo il principio di revisione (SA Italia) 250 B;***
- ∅ gli esiti delle verifiche periodiche ex art. 14, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 39/2010 e secondo il principio di revisione (SA Italia) 250 B;***

5) Poteri controllo Collegio sindacale artt. 2086, 2403, 2403 – bis, 2405, 2409 ,2381 del c.c.

68

- ∅ *le informazioni sulla generale portata e pianificazione della revisione e sui risultati significativi emersi dalla revisione legale;*
- ∅ *la relazione di revisione legale sul bilancio d'esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato;*
- ∅ *le informazioni, utili ai fini dell'adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette e di*
- ∅ *irregolarità, in merito all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui al d.lgs. n. 231/2007*

5) Poteri controllo Collegio sindacale artt. 2086, 2403, 2403 – bis, 2405, 2409 ,2381 del c.c.

69

- ∅ *Ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza e sulla base del criterio di proporzionalità che tiene conto della natura e della dimensione dell'attività esercitata, il Collegio sindacale "acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno" adottato dalla società.*
- ∅ *Il Collegio sindacale acquisisce informazioni relative al sistema di controllo interno e al suo concreto funzionamento in conformità a quanto previsto sui criteri di vigilanza e funzionamento assetto organizzativo.*

N.B.: *Nel caso in cui la società abbia deciso di adottare un sistema di controllo interno maggiormente strutturato e di nominare un soggetto specificatamente preposto a tale funzione, quest'ultimo evidentemente costituisce per il Collegio sindacale un importante interlocutore.*

5) Poteri controllo Collegio sindacale artt. 2086, 2403, 2403 – bis, 2405, 2409 ,2381 del c.c.

70

- ∅ *Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, il Collegio sindacale acquisisce informazioni dall'organismo di vigilanza in merito alla funzione ad esso assegnata dalla legge al fine di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento e sull'osservanza del modello adottato ex d.lgs. n. 231/2001.*
 - ∅ *Il Collegio sindacale verifica che il modello preveda termini e modalità dello scambio informativo dell'organismo di vigilanza a favore dell'organo amministrativo e dello stesso Collegio sindacale.*
- N.B.:** *Il Collegio sindacale acquisisce dall'organismo di vigilanza le informazioni relative al modello organizzativo adottato dalla società, al suo funzionamento ed alla sua efficace attuazione.*

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

72

- Ø ***Potere di convocazione assemblea soci***
- Ø ***Riscontro fatti censurabili***
- Ø ***Denuncia ex art. 2408 c.c.***
- Ø ***Denuncia ex art. 2409 c.c.***
- Ø ***Azione responsabilità art. 2393 c.c.***
- Ø ***Relazione assemblea soci***

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

73

- Ø *Nello svolgimento della funzione di vigilanza, il Collegio sindacale, ricorrendone i presupposti, "convoca l'assemblea dei soci" formulando, se del caso, proposte e osservazioni.*
- Ø *I sindaci, allorché provvedano a convocare l'assemblea dei soci, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o all'amministratore unico.*
- Ø *In mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, la preventiva comunicazione deve essere indirizzata a tutti gli amministratori in carica, affinché i medesimi siano debitamente informati.*

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

74

- ∅ *Il Collegio sindacale nei casi in cui riscontri "fatti censurabili" esercita i poteri di reazione ad esso attribuiti dalla legge.*
 - ∅ *Il Collegio sindacale, quando riscontra fatti determinanti:*
 - ∅ *quali violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione;*
 - ∅ *inadeguatezza dell'assetto organizzativo, dell'assetto amministrativo-contabile, anche rispetto alla capacità di rilevare tempestivamente indizi di crisi o segnali e circostanze in cui la continuità sia messa in pericolo;*
 - ∅ *irregolarità nella gestione;*
 - ∅ *assenza di informazioni particolarmente rilevanti;*
- N.B.:** *ne dà tempestiva notizia all'organo amministrativo, affinché siano adottate le opportune azioni correttive; delle quali il collegio monitora l'attuazione e l'efficacia.*

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

75

N.B.: *Nel caso in cui gli amministratori non pongano rimedio ai fatti riscontrati, il Collegio sindacale può richiedere ai medesimi la convocazione dell'assemblea dei soci, durante la quale il Collegio presenta apposita relazione ai soci da depositare possibilmente tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea.*

Il Collegio può anche relazionare verbalmente direttamente nel corso dell'assemblea.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

76

In caso di inerzia, qualora i fatti individuati siano di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale provvede direttamente alla convocazione dell'assemblea dei soci, presentando sue conclusioni e proposte attraverso una relazione ai soci da depositare possibilmente prima di quello fissato per l'assemblea ovvero, qualora lo richiedano specifici motivi di opportunità, direttamente in assemblea.

In ogni caso, se i fatti censurati riscontrati a seguito della denuncia da parte dei soci integrano le irregolarità di cui all'art. 2409 c.c., il Collegio sindacale adotta gli atti ritenuti necessari come la segnalazione all'assemblea e/o la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c..

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

77

Il Collegio sindacale indaga sui fatti "censurabili denunciati dai soci" e ne riferisce all'assemblea. Esso provvede alla convocazione della stessa quando nei casi di rilevante gravità vi sia la necessità di provvedere (Art. 2408 c.c., - Denunzia)

- ∅ Nel caso in cui un socio o più soci denunzino fatti censurabili al Collegio sindacale, i sindaci devono tempestivamente esaminare la denuncia al fine di valutarne la fondatezza.*
- ∅ Se la denuncia appare fondata, il Collegio svolge le necessarie indagini, dedicandovi tempo e risorse adeguate rispetto alle verifiche da effettuare e alle proprie capacità, se del caso avvalendosi della funzione di internal auditing, ove esistente.*
- ∅ Il collegio indaga sui fatti denunciati in modo da poter formulare conclusioni su di essi non potendosi limitare a riscontrare l'indicazione di fatti astratti di rilevante gravità per farne discendere l'informativa nella prima assemblea utile o una specifica convocazione.*

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

78

Nel caso in cui la denuncia appaia infondata, il Collegio sindacale ne dà notizia:

- Ø nella prima assemblea utile, nel caso in cui la denuncia sia stata proposta da tanti soci che rappresentino il ventesimo del capitale sociale ovvero da tanti soci che, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, rappresentino il cinquantesimo del capitale sociale, salvo che lo statuto non preveda percentuali minori di partecipazione;***
- Ø nella propria relazione annuale, qualora la denuncia sia stata presentata da un solo socio o da un numero di soci inferiore rispetto alla menzionata minoranza qualificata.***

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

79

Il Collegio sindacale provvede alla denuncia al Tribunale in caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate. (denuncia art. 2409 c.c.)

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

80

Il Collegio sindacale è legittimato a presentare la "denunzia al Tribunale", quando nell'espletamento della funzione di vigilanza abbia riscontrato o abbia ragionevoli motivi per sospettare che l'organo di amministrazione stia compiendo o abbia compiuto, in violazione dei propri doveri, dolosamente o colposamente, gravi irregolarità che possono arrecare un danno alla società o alle società da essa controllate.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

81

Le irregolarità devono riguardare violazioni della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, gravi inadeguatezze dell'assetto organizzativo e dell'assetto amministrativo-contabile.

- ∅ inadeguatezze palesate anche rispetto alla capacità di rilevare tempestivamente indizi di crisi o segnali e circostanze in cui la continuità sia messa in pericolo, gravi inadeguatezze dei flussi informativi.*
- ∅ La rilevanza delle irregolarità deve essere valutata in relazione alla natura e alle caratteristiche dell'attività esercitata e alle dimensioni della società.*

N.B. *La gravità delle irregolarità deve essere valutata in rapporto ai potenziali effetti delle violazioni conseguenti sia agli atti che alle omissioni ascrivibili agli amministratori.*

Le gravi irregolarità devono essere attuali e idonee a produrre un danno patrimoniale rilevante alla società o alle sue controllate, anche potenziale. Può integrare una grave irregolarità la mancata o ritardata attivazione dell'organo di amministrazione per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

82

È legittimato alla denuncia al Tribunale il Collegio sindacale, inteso come organo, e non ciascuno dei suoi componenti.

Presupposto della denuncia, è una specifica delibera del Collegio sindacale, con la quale, tra l'altro, il presidente (ovvero altro componente del Collegio) deve essere autorizzato a conferire apposita procura alla lite a un difensore.

N.B.: *In caso di voto contrario da parte di uno o più componenti, la verbalizzazione della deliberazione evidenzia il dissenso motivato.*

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

83

Il Collegio sindacale può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni arrecati alla società. (art. 2393 c.c.)

Il Collegio sindacale può promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori quando, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, riscontri il compimento da parte degli amministratori di gravi irregolarità nella gestione sociale che hanno cagionato ovvero continuano a cagionare un danno concreto alla società.

In particolare, è opportuno che l'azione sia tempestivamente promossa quando il suo eventuale ritardo possa aggravare le conseguenze degli eventi dannosi.

N.B.: La deliberazione per promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti del Collegio sindacale.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

84

A differenza della denuncia ex art. 2409 c.c. che svolge tipicamente una funzione preventiva di ripristino del buon governo della società, l'azione di responsabilità sociale, operando successivamente, persegue la finalità di "ripristino del patrimonio sociale".

∅ La legittimazione a esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori spetta in primo luogo all'assemblea dei soci (art. 2393-bis c.c.).

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

85

Il Collegio sindacale ha l'obbligo di riferire all'assemblea dei soci sui "risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri mediante una relazione".

Nella relazione annuale, il Collegio sindacale riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, nonché presenta osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, co. 5, c.c.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

86

Nella relazione, il Collegio sindacale riferisce circa gli esiti dell'attività di vigilanza svolta, evidenziandone gli elementi più significativi, nonché i fatti rilevanti accaduti durante l'esercizio sociale; all'interno di tali argomenti trova collocazione la facoltà di presentare osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, co. 5, c.c.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

87

Il Collegio sindacale deve sinteticamente riferire all'assemblea circa l'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri di vigilanza e, in particolare, circa le conclusioni cui è pervenuto all'esito dei controlli eseguiti e dell'attività svolta.

Sulla base delle informazioni acquisite, il Collegio sindacale relaziona sui seguenti profili di valutazione:

- ∅ osservanza della legge e dello statuto;*
- ∅ rispetto dei principi di corretta amministrazione o adeguatezza e funzionamento dell'assetto organizzativo e del sistema di controllo interno o adeguatezza e funzionamento dell'assetto amministrativo-contabile);*
- ∅ bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione.*

N.B.: *il Collegio sindacale segnala inoltre eventuali omissioni e ritardi da parte degli amministratori e riferisce sulle eventuali denunce proposte dai soci, dando conto delle azioni intraprese e degli esiti ottenuti. Il collegio segnala il rilascio di eventuali pareri nel corso dell'esercizio.*

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

88

Il Collegio sindacale deve formulare "proprie osservazioni e proposte in ordine al bilancio" avendo riguardo, in particolare, alla tempestività e alla correttezza della formazione dei documenti che lo compongono nonché del procedimento con cui sono stati predisposti e presentati all'assemblea, nei limiti della funzione che gli è demandata.

La relazione deve contenere uno specifico riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, co. 5, c.c. e, nel caso questa sia intervenuta, segnalarne le ragioni ed esprimere le osservazioni del Collegio sindacale in merito alla loro fondatezza.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

89

a) Giudizio con rilievi per deviazioni dalle norme e dai principi contabili di riferimento.

Tale giudizio viene reso a fronte di errori, non corretti dalla direzione aziendale, valutati dal soggetto incaricato della revisione legale di effetto significativo ma non pervasivo.

In questi casi il Collegio sindacale, fatte le peculiari valutazioni del caso concreto e nell'ipotesi condivide le conclusioni del soggetto incaricato della revisione legale, può invitare l'assemblea ad approvare il bilancio previa richiesta di correzione dello stesso, secondo quanto indicato nella relazione di revisione.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

90

b) Giudizio con rilievi per limitazioni nelle procedure di revisione

Il giudizio in esame viene rilasciato dal soggetto incaricato della revisione legale quando nello svolgimento delle procedure di revisione necessarie per acquisire gli elementi probativi sufficienti ed appropriati per l'espressione del giudizio abbia riscontrato limitazioni di effetto valutato potenzialmente significativo ma non pervasivo.

Le limitazioni possono derivare da situazioni oggettive, ossia non dipendenti dalla direzione aziendale, oppure da restrizioni da questa imposte.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

91

C) Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio

La dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio da parte del soggetto incaricato della revisione legale può determinarsi in due circostanze:

1) nel caso il soggetto incaricato della revisione legale abbia riscontrato limitazioni nelle procedure di revisione valutate di effetto potenzialmente pervasivo;

2) in situazioni estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze significative, per il bilancio nel suo complesso, circa l'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e da appropriata informativa di bilancio.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

92

Nel caso sub 1) il collegio, fatte le peculiari valutazioni del caso concreto e nell'ipotesi condivida le conclusioni del soggetto incaricato della revisione legale, può:

- invitare l'assemblea a non approvare il bilancio laddove le limitazioni riscontrate dal soggetto incaricato della revisione legale siano imputabili alla direzione aziendale;***
- nel caso le limitazioni dipendano da situazione oggettive, formulare le proprie osservazioni sul bilancio per quanto riguarda le attività di vigilanza, riferendo ai soci, nella propria relazione, di non essere in grado di formulare una proposta circa l'approvazione dello stesso a causa delle limitazioni con effetto potenzialmente pervasivo segnalate dal soggetto incaricato della revisione legale.***

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

93

Nel caso sub 2) il collegio, fatte le peculiari valutazioni del caso concreto e nell'ipotesi condivide le conclusioni del soggetto incaricato della revisione legale, può formulare le proprie osservazioni sul bilancio per quanto riguarda le attività di vigilanza, riferendo ai soci, nella propria relazione, di non essere in grado di formulare una proposta circa l'approvazione dello stesso a causa delle molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso segnalate dal soggetto incaricato della revisione legale.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale
artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477
2381, 2393 del c.c.

94

d) Giudizio negativo

Il soggetto incaricato della revisione legale esprime un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, conclude che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio. Il collegio, fatte le peculiari valutazioni del caso concreto e nell'ipotesi condivide le conclusioni del soggetto incaricato della revisione legale, inviterà l'assemblea a non approvare il bilancio.

6) Poteri - doveri del Collegio sindacale artt. 2403, 2406, 2408, 2409 , 2423, 2477 2381, 2393 del c.c.

95

Il sindaco "dissenziante" ha il diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso e ha la facoltà di riferire all'assemblea la propria opinione difforme rispetto alla relazione approvata dalla maggioranza dei componenti del Collegio sindacale.

N.B.: *In caso di dissenso, la relazione può essere redatta dalla maggioranza del collegio, dando evidenza della sussistenza del dissenso di un sindaco e delle relative motivazioni.*

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

97

Attività Collegio sindacale:

Ø Aumenti capitale sociale

Ø Riduzione capitale sociale

Ø Trasformazione

Ø Fusioni, scissione, liquidazione

Ø Cessione azienda

Ø Affitto d'azienda

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

98

Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutegli dalla legge, acquisisce ogni informazione utile alla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione.

In caso di "aumento del capitale", con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il Collegio sindacale emette il proprio parere e vigila sulla corretta esecuzione dell'aumento di capitale, sollecitando gli amministratori alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

99

In caso di "aumento di capitale" sociale con conferimenti in denaro, il collegio deve inoltre vigilare sul rispetto della legge in ordine al versamento da parte dei sottoscrittori di almeno il venticinque per cento, o del maggior importo previsto dalla delibera di aumento, del valore nominale del capitale sottoscritto e, se previsto, dell'intero sovrapprezzo (art. 2439 e 2481-bis c.c.).

In caso di sottoscrizione parziale dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea il Collegio sindacale verifica se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

100

La vigilanza sull'operazione di aumento del capitale sociale rientra tra i doveri dei sindaci, che devono monitorare le attività dell'amministrazione ed essere informati sull'andamento delle operazioni sociali di carattere straordinario o comunque di particolare rilevanza.

La funzione del Collegio sindacale non si esaurisce nel controllo formale delle operazioni poste in essere dall'organo amministrativo, ma si estende alla valutazione delle stesse alla luce dei principi di corretta amministrazione,

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

101

Sulla base delle informazioni acquisite, il Collegio sindacale vigila sulla corretta e tempestiva "riduzione del capitale", sollecitando gli amministratori alla regolare esecuzione delle formalità e degli adempimenti previsti dalla legge.

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

102

In caso di "riduzione volontaria" del capitale, il Collegio sindacale verifica, in particolare, che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci indichi, in termini sufficientemente chiari e precisi, le ragioni e le modalità della riduzione;*
- la riduzione sia effettuata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla legge, verificando in particolare che la riduzione rispetti i limiti per l'ammontare minimo del capitale sociale (artt. 2327 e 2463, n. 4, c.c.), nonché nelle s.p.a. quelli previsti per l'emissione di obbligazioni (art. 2413, co. 1, c.c.) e per l'acquisto di azioni proprie (art. 2357 c.c.);*
- la delibera venga eseguita solo dopo il decorso di novanta giorni dall'iscrizione della medesima nel registro delle imprese, purché non vi siano state opposizioni dei creditori.*

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

103

Il Collegio sindacale, in caso di durevole "diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite", verifica che l'organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell'assemblea e alla presentazione a quest'ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società (ai sensi dell'art. 2446 c.c. per le s.p.a. e dell'art. 2482-bis c.c. per le società a responsabilità limitata).

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

104

Il Collegio sindacale, in caso di durevole diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, verifica che l'organo amministrativo provveda alla convocazione tempestiva dell'assemblea e alla presentazione a quest'ultima di una relazione sulla situazione patrimoniale della società (ai sensi dell'art. 2446 c.c. per le s.p.a. e dell'art. 2482-bis c.c. per le società a responsabilità limitata).

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

105

Su tale relazione il Collegio sindacale formula le proprie osservazioni.

- ∅ valuta le ragioni che hanno determinato le perdite, se le stesse sono state correttamente individuate e illustrate dall'organo amministrativo;***
- ∅ esamina i criteri di valutazione adottati, tenendo conto delle prospettive di continuità aziendale; dà atto dei fatti di rilievo avvenuti successivamente alla redazione della relazione e dell'evoluzione della gestione sociale.***

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

106

In caso di "perdite che riducono il capitale al disotto del minimo legale", il Collegio sindacale verifica che l'organo amministrativo convochi l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del capitale a un ammontare non inferiore al minimo oppure la trasformazione della società (art. 2447 c.c. per le s.p.a. e art. 2482-ter c.c. per le società a responsabilità limitata).

N.B.: *I sindaci fanno pervenire le loro osservazioni che restano depositate in copia nella sede della società, unitamente alla relazione degli amministratori, durante gli otto giorni precedenti l'assemblea.*

N.B.: *Nel caso in cui l'assemblea non adotti i menzionati provvedimenti ovvero non accerti la sussistenza di una causa di scioglimento della società, i sindaci presentano al Tribunale istanza per l'accertamento della causa di scioglimento della società (art. 2484, co. 1, n. 4).*

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

107

Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull'osservanza delle disposizioni della legge e delle clausole statutarie relative alla "trasformazione della società", accertando, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, la conformità alle stesse della delibera di trasformazione e dei relativi atti di esecuzione.

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

108

In ipotesi di trasformazione della società, il Collegio sindacale verifica che:

- ∅ la deliberazione di trasformazione sia assunta nel rispetto degli obblighi formali di convocazione dell'assemblea e con la presenza dei necessari quorum costitutivi e deliberativi.***
- ∅ siano tempestivamente adempiuti gli obblighi pubblicitari connessi alla delibera di trasformazione;***
- ∅ a ciascun socio venga attribuita nella società risultante dalla trasformazione una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni, fermi restando i particolari criteri fissati per l'assegnazione delle quote o delle azioni al socio d'opera, se esistente.***

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

In "ipotesi di fusione o di scissione di società", il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila sull'osservanza da parte dell'organo amministrativo delle norme di legge e di statuto applicabili.

N.B.: *Sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, il Collegio sindacale verifica il rispetto dei principi di corretta amministrazione.*

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

110

In ipotesi di fusione o di scissione di società, il Collegio sindacale verifica:

- ∅ la completezza e la conformità alla legge dei contenuti dei documenti previsti dalle disposizioni applicabili alla specifica operazione di fusione o di scissione;*
- ∅ il rispetto delle norme sul deposito e la pubblicazione degli atti nel procedimento (ivi incluso il rispetto delle prescrizioni di legge ove si opti per la pubblicazione della documentazione sul sito internet della società);*
- ∅ i presupposti per le semplificazioni documentali e procedurali;*
- ∅ la completezza dell'atto di fusione o di scissione e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione;*
- ∅ la correttezza degli atti posti in essere ad esecuzione della fusione o della scissione e, in particolare, dell'assegnazione di azioni o di quote.*

N.B.: *In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento occorre che il collegio vigili sull'osservanza di quanto specificatamente previsto dalla legge (2501-bis c.c.).*

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

111

I collegi sindacali delle società interessate da operazioni di cessione e di conferimento di azienda, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigilano sul rispetto delle condizioni di legge previste per le dette operazioni, sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale.

N.B.: *I collegi sindacali, sia quello della società conferente sia quello della società conferitaria, vigilano sulla disciplina applicabile ai conferimenti d'azienda, sollecitando eventualmente l'organo amministrativo alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità e al rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni di statuto.*

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

112

In caso di affitto di azienda, il Collegio sindacale delle società interessate, nello svolgimento della funzione riconosciuta dalla legge e sulla base delle informazioni acquisite dall'organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, vigila sul rispetto delle condizioni di legge previste per dette operazioni.

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

113

Il Collegio sindacale verifica che la "concessione di finanziamenti da parte dei soci" avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto.

Il Collegio sindacale verifica che i finanziamenti soci (senza sottoscrizioni di prestiti obbligazionari) siano, per gli aspetti rilevanti, in linea con le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in materia.

Nelle società soggette a direzione e coordinamento da parte di altro soggetto il Collegio sindacale controlla, altresì, che in caso di restituzione dei finanziamenti dei soci siano rispettate le previsioni del primo co. dell'art. 2497-quinquies c.c.

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

114

La vigilanza dell'organo di controllo è finalizzata a scongiurare il rischio che attraverso la restituzione, vengano lesi i diritti dei creditori mediante un'indebita riduzione del patrimonio sociale.

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

115

Il Collegio sindacale verifica, sulla base delle informazioni acquisite la fondatezza, o qualora non preventivamente rilevate, valuta la sussistenza di cause di scioglimento della società, informandone tempestivamente l'organo amministrativo. In assenza di accertamento da parte di quest'ultimo, il collegio si attiva, esercitando i poteri previsti dalla legge.

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

116

Al verificarsi di una causa di scioglimento della società, il Collegio sindacale verifica:

- ∅ la conoscenza della causa di scioglimento da parte dell'organo di amministrazione;*
- ∅ la convocazione senza indugio del consiglio di amministrazione richiede, in caso di inerzia dell'organo di amministrazione, che venga convocato senza indugio il consiglio di amministrazione affinché accerti la sussistenza della causa di scioglimento e iscriva la relativa delibera presso l'ufficio del registro delle imprese;*
- ∅ la gestione della società da parte dell'organo di amministrazione ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;*
- ∅ la convocazione dell'assemblea per assumere le delibere di cui all'art. 2487, co. 1, c.c.*

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

117

Nel corso della procedura di liquidazione, il Collegio sindacale svolge le proprie funzioni di vigilanza ed esercita i propri poteri, tenuto conto del particolare status e delle mutate finalità della società. Pertanto, l'organo verifica che il liquidatore (o un collegio di liquidatori):

- ∅ rispetti i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e i poteri ad esso conferiti dall'assemblea; prosegua l'attività d'impresa solo se a tal fine autorizzato dall'assemblea;*
- ∅ rediga gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;*
- ∅ rediga il bilancio finale di liquidazione e depositi eventuali somme non riscosse;*
- ∅ chieda la cancellazione della società.*

7) Attività del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e altre vicende societarie art. 2423 – 2423 ter, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2444, 2481 del c.c.

118

N.B.: Il Collegio sindacale è tenuto, altresì, a predisporre ai sensi dell'art. 2429 c.c. la relazione sul bilancio iniziale, sugli eventuali bilanci intermedi (annuali) e sul bilancio finale di liquidazione.

N.B.: Il Collegio sindacale può chiedere al Tribunale la revoca per giusta causa dei liquidatori.

N.B.: In caso di inerzia dei liquidatori, il Collegio sindacale può chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

8) Attività del Collegio sindacale
nella crisi d'impresa artt. 2086,
2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.



8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

120

Vigilanza Collegio sindacale:

- Ø **Tempestività perdita continuità aziendale;**
- Ø **Rilevazione tempestiva crisi;**
- Ø **Segnalazione assemblea e denuncia tribunale;**
- Ø **Attestazione piano di risanamento;**
- Ø **Concordato con riserva e preventivo;**

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

121

- Ø *Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della "continuità aziendale";*
- Ø *Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.*

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

122

Ø *Il Collegio sindacale vigila ai sensi dell'art 2403 c.c. sul rispetto dei principi di "corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile" alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Come prevede l'art. 2086 c.c., inoltre, il Collegio sindacale è tenuto a vigilare che tali assetti risultino adeguati anche in funzione di tempestiva rilevazione della perdita della continuità.*

N.B.: *L'adozione di assetti adeguati è cura dell'organo amministrativo; al Collegio spetta vigilare che tali assetti risultino validi far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità.*

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

123

Se Collegio sindacale ritenga che il sistema di controllo interno e gli assetti non risultino adeguati a rilevare tempestivamente la perdita della continuità aziendale è opportuno che:

- Ø verifichi il rispetto della normativa vigente in materia di valutazione della continuità aziendale;*
- Ø prenda atto dell'esistenza dei presupposti e delle circostanze che hanno generato la perdita della continuità;*
- Ø chieda informazioni e chiarimenti all'organo di amministrazione (Cfr. Norme 4.2., 4.3. e 5.2.);*
- Ø chieda all'organo amministrativo di intervenire tempestivamente ponendo in essere provvedimenti idonei a garantire la continuità aziendale (quali ad esempio operazioni di capitale, trasformazione, altre operazioni straordinarie, piani di ristrutturazione aziendale, strumenti di risanamento previsti dall'ordinamento, etc. etc.) ;*
- Ø vigili sull'attuazione dei provvedimenti adottati dall'organo di amministrazione, sollecitando il rispetto di tempi di attuazione delle azioni da quest'ultimo individuate per il ripristino della continuità aziendale.*

N.B.: È auspicabile che il Collegio sindacale vigili attentamente, effettuando controlli e ispezioni tanto più mirati quanto più significative siano le circostanze, ed eventualmente intensificando le verifiche.

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

124

Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

125

Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della "rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa".

N.B.: *Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportune implementazioni dell'assetto organizzativo.*

N.B.: *In caso di rilevazione di fondati segnali di crisi, il Collegio sindacale chiede chiarimenti all'organo di amministrazione e vigila che lo stesso si attivi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.*

N.B.: *Il Collegio sindacale vigila ai sensi dell'art. 2403 c.c. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile alla natura e alle dimensioni dell'impresa.*

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

126

Qualora, a seguito della sollecitazione da parte del Collegio sindacale, l'organo di amministrazione non provveda tempestivamente all'adozione di opportuni provvedimenti, il Collegio sindacale può:

- ∅ convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo di amministrazione – per informarla sia dell'inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi, secondo quanto precisato nella Norma 6.2.;*
- ∅ presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.,*

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

127

Nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili conseguenze derivanti dall'intervento del Collegio sindacale, che esso operi con particolare attenzione nell'evidenziare i fatti ritenuti rilevanti provvedendo a:

- ∅ definire in modo puntuale l'ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi;*
- ∅ esporre in apposita relazione i fatti, le informazioni acquisite e la rilevazione degli indizi di crisi;*
- ∅ allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall'organo amministrativo o dal soggetto incaricato della revisione legale, intensificando lo scambio informativo con quest'ultimo).*

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

128

Nel caso in cui gli amministratori omettano l'adozione di opportuni provvedimenti, il Collegio sindacale può convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c.

Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il Collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito dalla legge, può proporre la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

129

Qualora, a seguito della sollecitazione da parte del Collegio sindacale, l'organo di amministrazione non provveda tempestivamente all'adozione di opportuni provvedimenti, il Collegio sindacale può:

- ∅ convocare l'assemblea – previa comunicazione all'organo di amministrazione – per informarla sia dell'inerzia degli amministratori sia dello stato di crisi;*
- ∅ presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.,*

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

130

Nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili conseguenze derivanti dall'intervento del Collegio sindacale, che esso operi con particolare attenzione nell'evidenziare i fatti ritenuti rilevanti provvedendo a:

- ∅ definire in modo puntuale l'ordine del giorno circoscrivendolo alla situazione di crisi;*
- ∅ esporre in apposita relazione i fatti censurabili e le informazioni acquisite;*
- ∅ allegare la documentazione di supporto (ad esempio, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall'organo di amministrazione o dall'incaricato della revisione legale, intensificando lo scambio informativo con quest'ultimo).*

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

131

In caso di inerzia dell'organo amministrativo, ovvero qualora il Collegio sindacale ritenga inadeguate le misure da quello eventualmente adottate, l'organo di controllo può, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, convocare l'assemblea per informarla dello stato di crisi e del comportamento degli amministratori.

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

132

Nel caso in cui la società decida di predisporre un "piano attestato di risanamento", il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il professionista incaricato dal debitore di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, sia in possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

N.B.: *Il Collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell'attestazione del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.*

N.B.: *Quando la società adotta il piano di risanamento, il Collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano da parte degli amministratori intensificando la vigilanza.*

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

133

Nel caso in cui la società decida di accedere a "un accordo di ristrutturazione dei debiti", il Collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dal debitore di attestare la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo medesimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

134

N.B.: Il Collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell'attestazione del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

- Ø Nel caso in cui la società depositi una proposta di accordo, il Collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dal debitore di rilasciare la dichiarazione sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge fallimentare.
- Ø Dopo l'omologazione da parte del Tribunale, il Collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione dell'accordo da parte dell'organo amministrativo.

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

135

Nel caso in cui la società decida di proporre la domanda di "concordato con riserva", il Collegio sindacale svolge le funzioni previste dalla legge.

Il Collegio sindacale vigila altresì sul rispetto dei presupposti di legge nel caso in cui, a seguito del deposito del ricorso contenente domanda di concordato con riserva, la società depositi domanda di ristrutturazione dei debiti.

Il Collegio sindacale prende conoscenza della deliberazione della società di presentare domanda di concordato con riserva.

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

136

Nel caso in cui la società decida di proporre un "concordato preventivo", il Collegio sindacale vigila che il professionista incaricato dal debitore di attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia in possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

Il Collegio sindacale verifica altresì che il contenuto formale dell'attestazione del professionista incaricato sia conforme a quanto richiesto dalla legge.

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

137

In caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo e anche successivamente alla omologazione, il Collegio sindacale continua a svolgere le funzioni ad esso attribuite dalla legge..

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

138

Nel caso in cui la società decida di proporre "un concordato con continuità", il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione attribuitagli dalla legge, vigila che il professionista incaricato dal debitore di redigere la relazione attesti che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato, secondo le modalità prescritte dalla legge, sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

∅ Il Collegio sindacale vigila altresì che tale professionista sia in possesso dei requisiti di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

8) Attività del Collegio sindacale nella crisi d'impresa artt. 2086, 2281, 2403, 2409 e 2475 del c.c.

139

Durante la procedura di "fallimento" il Collegio sindacale entra in uno stato di quiescenza che determina la sospensione delle funzioni. Del pari è sospeso l'esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento attribuiti dalla legge al Collegio sindacale e ai sindaci individualmente.